



Deliberazione 72

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 GEN. 2018

**Oggetto: Approvazione bozza di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'effettuazione di prestazioni in materia di Neurochirurgia per il periodo 16.10.2017 - 15.10.2018.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

*coadiuvato da*

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

**Su proposta della S.C. Affari Generali**

**CONSIDERATO** che questa Azienda Ospedaliera ha necessità di avvalersi della professionalità dei Dirigenti Medici afferenti alla Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, affinché svolgano attività di tutoraggio durante gli interventi chirurgici ai quali vengono sottoposti i pazienti complessi presso la S.C. di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

**CONSIDERATO** altresì che questa Azienda Ospedaliera, in data 10.10.2017 con nota prot. PG/2017/22507 ha chiesto, all'Azienda Ospedaliera di Padova, la disponibilità alla stipula della convenzione per attività di tutoraggio.

**VISTO** la bozza di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1)

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della suddetta bozza.

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

*Per i motivi esposti in premessa:*

- Di approvare la bozza della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'effettuazione di prestazioni in materia di Neurochirurgia per il periodo 16.10.2017 - 15.10.2018.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dott. ssa Graziella Pintus



IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 32,00  
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.  
AUTORIZZAZIONE PROT. N.11521 DEL  
12.02.2013

All. "1" Pag. N. "1" di Fg. "4"

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI  
CONSULENZA IN MATERIA DI  
NEUROCHIRURGIA**

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

Via Giustiniani n. 1 – 35128 Padova

C.F. / P.I. 00349040287

in persona del Direttore della

U.O.C. Libera Professione e Finanziamenti Vincolati

Dott.ssa Flavia Bizzotto, giusta delega del Direttore Generale

conferita con deliberazione n. 1625 del 22.12.2017

E

**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU**

P.le Ricchi n. 1 – 09134 Cagliari

Codice fiscale e Partita IVA 02315520920

legalmente rappresentata dal Direttore Generale

pro-tempore Dott.ssa Graziella Pintus

## PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 55, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa prevede la possibilità di svolgimento, da parte dei dirigenti sanitari, in regime di libera professione e fuori orario di lavoro, dell'attività di consulenza richiesta da terzi all'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 1780 del 23.12.2015, regola tale attività;
- che l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di neurochirurgia, finalizzata anche all'acquisizione delle competenze necessarie per il personale

interno, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**OGGETTO DELL' ACCORDO**

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di neurochirurgia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il presente accordo prevede l'esecuzione di circa n. 6 interventi chirurgici di neurochirurgia, da programmare in accordo con il Direttore dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera, che dovrà verificarne la relativa fattibilità.

**ART. 2**

**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'Azienda Ospedaliera, pertanto, collaborerà con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari allo scopo di espletare attività chirurgica di neurochirurgia.

L'attività, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Neurochirurgia, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante n. 6 accessi annuali di norma della durata di n. 8 ore ciascuno.

### ART. 3

#### CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu provvede a programmare gli interventi in oggetto nell'ambito della propria attività operatoria secondo le modalità in atto presso la stessa, inviando, di norma, il programma operatorio con n. 4 giorni di preavviso, al fine di consentire al Direttore dell'Unità Operativa di Neurochirurgia la programmazione dell'attività chirurgica presso l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, compatibilmente con l'attività istituzionale.

L'attività chirurgica effettuata dagli specialisti dell'Azienda Ospedaliera si riferisce ad episodi di ricovero per i quali l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu garantisce, autonomamente e con la propria organizzazione, l'attività di sala operatoria e tutte le altre prestazioni pre e post intervento chirurgico connesse con l'episodio di ricovero.

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu è unica responsabile nei confronti

dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedaliera resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

#### **ART. 4**

#### **CORRISPETTIVI**

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Padova per le predette attività il corrispettivo ad accesso di euro 1.500,00 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio come da documentazione che sarà prodotta (+ IVA).

#### **ART. 5**

##### **RIEPILOGHI ATTIVITA'**

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.C. Libera Professione e Finanziamenti Vincolati il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo ad accesso, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

#### **ART. 6**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Azienda Ospedaliera emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di accessi effettuati.

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Sui corrispettivi l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedaliera in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.


#### **ART. 7**

##### **DURATA**

Il presente accordo ha validità dal 16.10.2017 al 15.10.2018.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con





registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova  
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA  
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. LIBERA  
PROFESSIONE E FINANZIAMENTI VINCOLATI  
*- Dott.ssa Flavia Bizzotto -*

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
DI CAGLIARI  
IL DIRETTORE GENERALE  
*- Dott.ssa Graziella Pintus -*

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, l'art. 3 "CLAUSOLA ASSICURATIVA" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova  
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA  
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. LIBERA  
PROFESSIONE E FINANZIAMENTI VINCOLATI  
*- Dott.ssa Flavia Bizzotto -*

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
DI CAGLIARI  
IL DIRETTORE GENERALE  
*- Dott.ssa Graziella Pintus -*

preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.  
L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

#### **ART. 8**

##### **PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività richiesta. Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 9**

##### **REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a